

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese per la
conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Novembre 2016

Lavoro

Nuova legge di contrasto al lavoro irregolare

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva martedì 18 ottobre la legge sul caporalato. Il testo, presentato su impulso del ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina e del ministro della Giustizia Andrea Orlando, mira a contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori agricoli. La nuova legge riscrive il reato, con la possibilità di condannare non solo il caporale ma anche il datore di lavoro che impiega personale reclutato dai caporali. Inoltre, mentre la disciplina precedente disponeva che per essere punibile il caporale dovesse utilizzare comportamenti violenti o intimidatori, spesso difficili da provare, la nuova legge può essere applicata anche ai casi che prescindono da questi atti. Il caporale sarà punito con la reclusione da uno a sei anni e con una multa da 500 a mille euro per ogni lavoratore reclutato. La detenzione può arrivare a otto anni se viene usata qualche forma di violenza o minaccia (in questo caso la sanzione rimane uguale a quanto già disposto dal codice penale). La legge prevede anche la possibilità di attenuanti in caso di collaborazione con le autorità. Si introduce inoltre l'obbligo di arresto per chi viene colto in flagranza di reato e, in alcuni casi, è disposta la confisca dei beni. Si prevede che i proventi delle confische convergano nel *Fondo antitratta*, cui si attingerà per gli indennizzi alle vittime del caporalato. La legge stabilisce infine alcune misure di sostegno e tutela del lavoro agricolo. Tra queste vi sono norme in merito alla sistemazione logistica e al supporto dei lavoratori stagionali, ai contratti di riallineamento retributivo e alla *Rete del lavoro agricolo di qualità*, alla quale possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose. In particolare:

Costituisce 'indice di sfruttamento' la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Inoltre, costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Infine, è prevista l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità.

CONFISCA OBBLIGATORIA

Saranno confiscati i beni e gli strumenti non solo utilizzati per commettere il reato, ma anche quelli che ne sono il "il prezzo, il prodotto o il profitto" a meno che non appartengano a persona estranea al reato. Il giudice può disporre il controllo giudiziario dell'azienda.

ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA

L'articolo 4 modifica l'art. 380 del codice di procedura penale, così che per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è obbligatorio l'arresto in flagranza.


Andamento dell'occupazione nelle piccole imprese

A settembre 2016 i posti di lavoro nelle micro e piccole imprese e l'artigianato hanno registrato una diminuzione dello 0,2% rispetto al mese di agosto. La variazione congiunturale prossima allo zero non appare particolarmente significativa poiché giunge in un mese dell'anno nel quale, si esaurisce l'esigenza di carattere stagionale e sostitutivo legata al periodo estivo: a settembre 2015 l'occupazione era infatti aumentata ma solo di un decimo di punto mentre nello stesso mese del 2014 aveva registrato una diminuzione dello 0,3%.

Su base annua, invece, l'incremento degli occupati rispetto al settembre 2015 risulta pari al 2,8%, in lieve calo rispetto a quanto registrato nel mese di agosto (+3.1%).

Infine, dal dicembre 2014 a oggi, l'occupazione delle micro e piccole imprese ha registrato un incremento cumulato di 5,4 punti percentuali e, dopo la flessione estiva si attesta oggi poco al di sotto del livello di maggio.

ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE NELLE MICRO IMPRESE E NELL'ARTIGIANATO
(periodo dicembre 2014- settembre 2016; dicembre 2014=100)



Nel 2015, quasi una impresa su 10 ha ospitato studenti in alternanza scuola-lavoro

Nel 2016 saranno il 10% in più

Le imprese italiane disposte ad ospitare nel 2016 studenti in alternanza scuola-lavoro saranno almeno il 10% in più del 2015. A rivelarlo è il *Sistema informativo Excelsior*, realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del lavoro.

Il 2015, quando le imprese che hanno accolto studenti sono state quasi 1 su 10, ha segnato l'inizio dei tirocini in alternanza scuola-lavoro (previsti dalla Legge 107/2015 e di durata dalle 200 alle 400 ore) espressamente destinati agli studenti delle scuole medie superiori. E' un'iniziativa di particolare importanza, che per la prima volta rende il tirocinio in azienda parte integrante del percorso formativo, chiamando il sistema delle Camere di commercio, presso il quale viene istituito il "Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro", a un ruolo attivo nell'incontro tra imprese disponibili a ospitare i giovani e istituti scolastici che devono rendere questa esperienza parte integrante del curriculum formativo.

I diplomati, d'altro canto, rappresenteranno anche quest'anno la quota maggiore della forza lavoro ricercata dalle imprese italiane dell'industria e dei servizi. Il 40% delle assunzioni

programmate nel 2016 è destinato a chi ha il titolo di scuola superiore, un ulteriore 20% riguarderà le qualifiche professionali, il 13%, invece, interesserà le lauree.

Per reperire tutto il personale che intendono assumere nel corso dell'anno, le imprese mediamente segnalano una difficoltà che riguarderà solo il 12% dei profili ricercati. Questa percentuale è però più elevata nel Nord del paese (14%), nelle imprese con almeno 250 dipendenti (15%) e per le professioni high skill, cioè quelle dirigenziali, specialistiche e tecniche (22%). Tra i settori produttivi, sono quelli della metalmeccanica, elettronica ed informatica a segnalare le maggiori difficoltà (circa una figura su 4).

Se i più richiesti dalle imprese dell'industria e dei servizi nel corso del 2016 sono i diplomati in Amministrazione e marketing, Turismo, enogastronomia e ospitalità, Meccanica, mecatronica ed energia, quelli per i quali le imprese segnalano difficoltà di reperimento superiori alla media sono soprattutto i diplomati in Grafica e comunicazione, Informatica e telecomunicazioni, Produzioni industriali e artigianali. In questi casi, la difficoltà di reperimento segnalata è compresa tra il 26 e il 19% delle assunzioni che quest'anno interesseranno questi specifici titoli di studio.

Tra le qualifiche professionali, le maggiori opportunità offerte dalle imprese nel 2016 riguarderanno gli indirizzi Ristorazione, Benessere e Meccanico. Difficoltà di reperimento superiori al 20% è segnalata invece per gli indirizzi Abbigliamento, Impianti termoidraulici e Legno.



In arrivo il "lavoro agile"

Un disegno di legge sul lavoro agile per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Presentato in Senato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel febbraio scorso, il disegno di legge concernente "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro" ha superato – dopo una lunga e complessa fase di discussione in Commissione Lavoro e previdenza sociale, conclusasi il 28 luglio – il voto dell'Aula ed attende ora di iniziare l'esame alla Camera. In questa sede, desideriamo soffermarci in modo particolare sui contenuti della seconda parte del provvedimento (articoli da 15 a 20), dedicata al c.d. "lavoro agile" e oggetto, già in sede referente, di numerose modifiche rispetto al testo inizialmente proposto dal governo. Va peraltro ricordato che, sempre in tema di lavoro agile, è stato presentato in Senato il 3 febbraio 2016 un altro disegno di legge recante "Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale" (primo firmatario Sacconi), assegnato anch'esso alla Commissione Lavoro in sede referente. La Commissione stessa, nella seduta del 28 luglio 2016, aveva concluso l'esame dei due provvedimenti proponendo l'assorbimento del ddl Sacconi (Atto Senato n. 2229) nel testo del disegno di legge Poletti (Atto Senato n. 2233): assorbimento poi confermato dall'Assemblea. Vediamone in sintesi gli aspetti principali.

L'art. 15 stabilisce innanzitutto l'obiettivo di promuovere il lavoro agile allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La prestazione lavorativa, le cui modalità di esecuzione sono rimesse ad accordi fra le parti (non alla contrattazione collettiva), viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno "senza una postazione fissa", "con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi" e "senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro", ma comunque entro i limiti di durata massima dell'orario giornaliero fissati dalla legge e da contratti collettivi. La norma in esame precisa che gli incentivi fiscali e contributivi connessi ad incrementi di produttività vengono riconosciuti anche quando l'attività lavorativa "sia prestata in modalità di lavoro agile". Per quanto concerne la forma dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato, l'art. 16 prevede l'obbligo della stipula per iscritto nonché l'individuazione dei tempi di riposo

del lavoratore e, conseguentemente, delle "misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro" (c.d. diritto alla disconnessione). In caso di accordo a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con un preavviso di almeno 30 giorni, mentre ciascun contraente ha facoltà di recedere prima della scadenza del termine (nel caso di accordo a tempo determinato), o senza preavviso (nel caso di accordo a tempo indeterminato), in caso di giustificato motivo.

L'art. 17, a sua volta, prevede che il trattamento economico e normativo dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile non sia inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. All'esito dell'esame in Commissione, inoltre, questo articolo si è arricchito di un importante comma concernente il diritto dello smart worker all'apprendimento permanente in modalità formali, non formali o informali, nonché alla certificazione delle relative competenze.

L'art. 18 stabilisce che l'accordo individuale relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro rispetto alla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali e rimanda al disposto dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in tema di controlli a distanza, recentemente modificato dal decreto legislativo n. 151/2015. Nel medesimo accordo individuale, inoltre, vanno anche individuate le condotte sanzionabili disciplinarmente nell'ambito della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali.

I rischi per la salute e la sicurezza, connessi alle particolari modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, sono oggetto di specifica informativa scritta da parte del datore di lavoro nei confronti sia del lavoratore che del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale (art. 19).

Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali

Alla fine di ottobre 2016 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano il 32,1% degli occupati dipendenti e corrispondono al 31,0% del monte retributivo osservato. La quota dei dipendenti in attesa di rinnovo per l'insieme dell'economia è dunque pari al 67,9%, in diminuzione rispetto al mese precedente (68,2%). L'attesa del rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto è in media di 41,2 mesi. L'attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è di 28,0 mesi, in sensibile crescita rispetto ad un anno prima (22,2). Nello stesso mese l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie aumenta dello 0,1% rispetto al mese precedente e dello 0,6% nei confronti di ottobre 2015. Complessivamente, nei primi dieci mesi del 2016 la retribuzione oraria media è cresciuta dello 0,7% rispetto al corrispondente periodo del 2015. Con riferimento ai principali macrosettori, a ottobre le retribuzioni contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dello 0,7% per i dipendenti del settore privato (0,3% nell'industria e 1,1% nei servizi privati) e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. I settori che presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: commercio (2,0%); alimentari, bevande e tabacco (1,8%); energia elettrica e gas (1,4%). Si registrano variazioni nulle nei settori dell'agricoltura; delle estrazione minerali; del legno, carta e stampa; dell'energia e petroli; delle chimiche; della metalmeccanica; dei servizi di informazione e comunicazione; delle telecomunicazioni e in tutti i comparti della pubblica amministrazione.

Fisco



Il Decreto fiscale è legge

Sì definitivo del Senato alla legge di conversione del Decreto fiscale che contiene la rottamazione delle cartelle esattoriali, l'addio a Equitalia, la voluntary disclosure bis, l'abolizione degli studi di settore, nuovi adempimenti per le partite IVA: il governo aveva posto la questione di **fiducia** sullo stesso testo già passato alla Camera, Palazzo Madama ha approvato con 162 voti favorevoli, 86 voti contrari e un astenuto. Ricordiamo brevemente quali sono le principali misure della legge di conversione del *DI 193/2016*.

- **Rottamazione cartelle esattoriali:** definizione agevolata delle cartelle esattoriali affidate agli agenti della riscossione fra il 2000 e il 2016, con pagamento intero della tassa e sconti su interessi di mora e sanzioni. E' possibile pagare a in cinque rate, tre nel 2017 e due nel 2018.
- **Addio a Equitalia:** dal luglio 2017 eliminato l'agente della riscossione le cui funzioni passano all'Agenzia delle Entrate
- **Operazioni IVA:** c'è una stretta sugli adempimenti relativi a Spesometro e comunicazione liquidazioni periodiche, che diventano trimestrali. Commercialisti annunciano manifestazione e sciopero. Ci sono anche due crediti d'imposta, uno di 100 euro per l'aggiornamento tecnologico e un altro di 50 euro, utilizzabile una sola volta, per la fatturazione elettronica.
- **Studi di settore:** dal 2017 diventano indicatori di compliance fiscale, le modalità attuative saranno fissate da decreto ministeriale.
- **Voluntary disclosure bis:** riaperti fino al 31 luglio 2017 i termini per aderire all'emersione di capitali, anche qui si pagano interamente le tasse mentre ci sono sconti sulle sanzioni e un condono penale per i reati di evasione. Sanabili le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, procedura aperta anche a coloro che avevano già aderito alla voluntary disclosure 2015.

Fra le **altre misure**, incremento del Fondo di Garanzia PMI, più tempo per la dichiarazione integrativa, niente tasse per le spese di viaggio di piccoli imprenditori, rinnovo automatico della cedolare secca, agevolazioni per l'accesso al credito imprese agricole. E' invece stata stralciata la norma che consentiva di pagare un'imposta forfettaria del 27% ai contribuenti in regime dei minimi che sfiorano il tetto di reddito, entro determinati limiti.



Chi non ha presentato la dichiarazione Iva può ancora mettersi in regola

Nuova tranche di alert dell'Agenzia anche per chi ha compilato solo in parte la dichiarazione

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione Iva per il 2015 o che l'hanno presentata compilando solo il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Per ricordare questa opportunità, l'Agenzia delle Entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni saranno disponibili all'interno del Cassetto fiscale, presente all'interno dell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.

Pochi passi per mettersi in regola - I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2015 possono regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, presentando il modello dichiarativo entro il 29 dicembre 2016 versando le imposte, se dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta.

Coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA compilando solo il quadro VA possono regolarizzare gli errori eventualmente commessi mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle seguenti sanzioni:

⊕ 250 euro che si riducono a un nono (27,78 euro) se la correzione avviene entro il 29 dicembre 2016. Rimane comunque ferma la necessità di regolarizzare anche l'eventuale violazione di omesso versamento;

⊕ per la violazione di infedele dichiarazione in misura ridotta, a seconda del momento in cui interviene il versamento, se la correzione avviene dopo il 29 dicembre 2016.

I canali dell'Agenzia per dare chiarimenti o ricevere informazioni - Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento". La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.

Fatturazione elettronica - Con l'evoluzione del tracciato l'e-fattura è pronta per le imprese

Il formato *fatturaPA*, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017. Le nuove specifiche tecniche del formato *fatturaPA* sono state aggiornate e pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la Pa sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che sarà a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal Dlgs n. 127/2015.

Le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione tra privati, dovranno quindi configurare i propri sistemi informatici per utilizzare, a partire dal prossimo 1° gennaio, esclusivamente il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione.



Il lavoro nero sottrae al fisco 37 miliardi di euro

Gli oltre 3 milioni di lavoratori in nero presenti in Italia "producono" 77,2 miliardi di euro di Pil irregolare all'anno (pari al 4,8 per cento del Pil nazionale) Questa piaga sociale ed economica "sottrae" alle casse dello Stato 36,9 miliardi di euro di tasse e contributi.

Secondo le stime elaborate dall'Ufficio studi della CGIA, la Regione più "colpita" è la Calabria: l'incidenza del valore aggiunto da lavoro irregolare sul Pil è pari all'8,7 per cento. Seguono la Campania (8,4 per cento), la Sicilia (7,8 per cento), la Puglia (6,7 per cento) e l'Abruzzo (6 per cento). Le realtà meno investite da questo fenomeno, invece, sono il Trentino Alto Adige (3,6 per cento), la Valle d'Aosta (3,4 per cento) e il Veneto (3,3 per cento).

I numeri, riferiti al 2014 (ultimo anno disponibile), misurano il peso economico del lavoro nero presente in Italia. Una piaga che vede coinvolti milioni e milioni di persone: lavoratori dipendenti che fanno il secondo lavoro; cassaintegrati o pensionati che arrotondano le loro magre entrate o disoccupati che in attesa di rientrare ufficialmente nel mercato del lavoro sbarcano il lunario "grazie" ai proventi di una attività irregolare.

Secondo i dati del ministero dell'Economia si stima che le imposte evase in Italia ammontino complessivamente a 108,7 miliardi, di cui 98,3 di mancate entrate tributarie e altri 10,4 di contributi previdenziali non versati. Nei 108,7 miliardi sono inclusi anche i 36,9 miliardi che sono riconducibili al lavoro nero. Si ricorda che il valore aggiunto "prodotto" dal sommerso economico nel 2014 è stato stimato dall'Istat in 194,4 miliardi di euro (che include i flussi generati dalla sotto-dichiarazione, dal lavoro irregolare e dagli affitti in nero). Tale importo sale a 211,3 miliardi se si considerano anche le attività illegali (prostituzione, traffico stupefacenti e contrabbando di sigarette).

"Con la crisi - esordisce il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo - l'economia da lavoro irregolare ha subito una forte impennata. Tra il 2011 e il 2014 il valore aggiunto generato da questo settore è salito dell'8,5 per cento. Purtroppo, chi in questi ultimi anni ha perso il posto di lavoro non ha avuto alternative: per mandare avanti la famiglia ha dovuto ricorrere a piccoli lavoretti o a svolgere attività lavorative completamente in nero per portare a casa qualcosa. Una situazione che coinvolge quasi 1.270.000 persone al Sud, quasi 708.000 a Nordovest, poco meno di 644.500 al Centro e poco più di 483.000 a Nordest".

Come dicevamo più sopra, la Regione più a "rischio" è la Calabria che presenta 143.000 lavoratori in nero e un'incidenza percentuale del valore aggiunto da lavoro irregolare sul Pil pari all'8,7 per cento. Questa situazione, secondo l'elaborazione della CGIA, si traduce in 1,3 miliardi di euro di mancate entrate per lo Stato dalla Calabria. Segue la Campania che con 387.200 unità di lavoro irregolari "produce" un Pil in "nero" che pesa su quello ufficiale per l'8,4 per cento. Le tasse che mediamente vengono a mancare in Campania ammontano a 3,9 miliardi di euro all'anno. Al terzo posto di questa particolare graduatoria troviamo la Sicilia: con 306.900 irregolari e un peso dell'economia sommersa su quella ufficiale pari al 7,8 per cento, le imposte e i contributi non versati sono pari a 3,2 miliardi di euro all'anno.

"Con troppe tasse e un sistema burocratico e normativo eccessivo - conclude il segretario della CGIA Renato Mason - l'economia irregolare ha trovato un habitat ideale per espandersi. Inoltre, chi opera completamente o parzialmente in nero fa concorrenza sleale, altera le più elementari norme di democrazia economica nei confronti di chi lavora alla luce del sole ed è costretto a pagare tutte le tasse e i contributi fino all'ultimo centesimo.

Anche per questo è necessario che il lavoro nero venga contrastato e perseguito".

i portoghesi -1.756 euro, gli spagnoli -2.296 euro, i britannici -2.350 euro e gli irlandesi - 5.133 euro. Per contro, gli svedesi pagano al fisco 162 euro all'anno in più rispetto a noi italiani, gli austriaci + 243 euro, i belgi +919 euro e i francesi +1.243 euro

"Sebbene la pressione fiscale sia leggermente in calo, per pagare meno tasse - dichiara il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA - è necessario che il Governo sia più incisivo sul versante della spending review. Solo con tagli agli sprechi e alle inefficienze della macchina pubblica si possono trovare le risorse per ridurre il carico fiscale generale. La razionalizzazione della spesa pubblica, inoltre, dovrà proseguire molto in fretta. Entro la fine dell'anno prossimo, infatti, per evitare che dal primo gennaio 2018 scatti la clausola di salvaguardia che comporterà un forte aumento dell'Iva e delle accise sui carburanti, il Governo dovrà reperire ben 19,5 miliardi di euro".

Dalla CGIA ricordano che il dato della pressione fiscale italiana relativa al 2015 non tiene conto dell'effetto del cosiddetto "Bonus Renzi". L'anno scorso, infatti, gli 80 euro "concessi" ai lavoratori dipendenti con retribuzioni medio-basse sono costati alle casse dello Stato 9,6 miliardi di euro. Quest'ultimo importo è stato contabilizzato nel bilancio della nostra Amministrazione pubblica come spesa aggiuntiva. Pertanto, se si ricalcola la pressione fiscale considerando questi 9,6 miliardi di euro che praticamente sono un taglio delle tasse, anche se contabilmente vanno ad aumentare le uscite, la pressione fiscale scende al 42,8 per cento. In relazione a questa precisazione, la CGIA ha stilato anche una comparazione che tiene conto di questa specificità "Con troppe tasse e pochi servizi - segnala il segretario della CGIA Renato Mason - si deprimono i consumi e gli investimenti. Inoltre, diventa difficile fare impresa, creare lavoro e redistribuire ricchezza. Soprattutto per le piccole e piccolissime imprese che per loro natura non possono contare su strutture amministrative interne in grado di gestire le incombenze burocratiche, normative e fiscali che quotidianamente sono costrette a fronteggiare".

In questa analisi non è mancata nemmeno una ricostruzione storica. Negli ultimi 15 anni, purtroppo, il risultato fiscale emerso dalla comparazione con la media europea è costantemente peggiorato. Se nel 2000 sui contribuenti italiani gravava una pressione fiscale pari a quella media presente in Ue, nel 2005 il carico fiscale per ciascun italiano era superiore del dato medio europeo di 127 euro. Il gap a nostro svantaggio è addirittura salito a 895 euro nel 2010 e ha raggiunto, come dicevamo più sopra, i 946 euro nel 2015. Le cose, purtroppo, non vanno meglio nemmeno per le imprese. Il peso della tassazione sulle aziende italiane è massimo in Ue quando calcoliamo la percentuale delle tasse pagate dagli imprenditori sul gettito fiscale totale: l'Italia si piazza al primo posto (14 per cento), sul secondo gradino del podio si posiziona l'Olanda (13,1 per cento) e sul terzo il Belgio (12,2 per cento).

Tra i nostri principali competitor segnaliamo che la Germania registra l'11,8 per cento, la Spagna il 10,8 per cento, la Francia e il Regno Unito il 10,6 per cento. La media Ue, invece, è dell'11,4 per cento. Al netto dei contributi previdenziali, in termini assoluti le nostre imprese versano ben 98 miliardi di euro all'anno (ultimo dato riferito al 2014). Tra i principali paesi Ue, conclude l'Ufficio studi della CGIA, solo le aziende tedesche e quelle francesi versano in termini assoluti più delle nostre, rispettivamente 131 e 103,6 miliardi di euro. Tuttavia, va ricordato che la Germania conta una popolazione di 80 milioni di abitanti, la Francia 66 e l'Italia "solo" 60.

Economia



I tempi della vita quotidiana

Nel 2014 si stima che la giornata media della popolazione sia così distribuita: 48,7% dedicato alla cura personale, 8,8% al lavoro retribuito, 3,6% all'istruzione, 12,6% al lavoro familiare, 21% al tempo libero e 5,2% agli spostamenti sul territorio.

■ Fra il 2003 e il 2014 aumenta la quota di giovani di 15-24 anni che sono quotidianamente impegnati in attività formative (da 44,7% a 54,5%) e si riduce quella di chi svolge un lavoro retribuito (da 22% a 13,5%). I giovani guadagnano, inoltre, 23' al giorno di tempo libero (da 5h10' a 5h33').

■ Sin da bambine, le donne svolgono più lavoro familiare e hanno meno tempo libero dei coetanei. La differenza inizia a manifestarsi già tra gli 11 e i 14 anni e aumenta sensibilmente al crescere dell'età.

■ Negli ultimi cinque anni, il tempo per il lavoro retribuito diminuisce di 19' al giorno fra gli adulti (25-64 anni), sia per effetto del calo di quanti vi si dedicano in un giorno medio (da 50,2% del 2009 a 47,6% del 2014), sia per la riduzione del tempo di lavoro degli occupati, da 5h44' a 5h23'.

■ Rispetto al 2009 aumenta di 12' al giorno il tempo dedicato dagli uomini adulti al lavoro familiare (1h50'). Seppure di entità limitata è un'accelerazione rispetto alle tendenze di fondo: in precedenza il contributo maschile era aumentato di soli 17' in vent'anni.

■ Per le donne adulte, al contrario, prosegue la tendenza a ridurre il tempo per il lavoro familiare, da 5h21' a 5h13'. Il calo riguarda per la prima volta anche le "giovani anziane" (65-74 anni) che recuperano 13' di tempo libero e perdono 10' di lavoro familiare.

■ Segnali positivi per la parità di genere si registrano fra le coppie di genitori occupati (con la madre tra 25 e 44 anni), che incontrano più difficoltà a conciliare i tempi di vita. L'indice di asimmetria del lavoro familiare scende per la prima volta nel 2014 sotto il 70%: si attesta al 67,3% dal 71,9% del 2009.

■ Le coppie che più si avvicinano a una distribuzione equa dei carichi di lavoro familiare sono quelle con figli di 3-5 anni (64,7%), quelle in cui la donna è laureata (65,3%) e le giovani coppie della generazione dei Millennial (63,8%). L'asimmetria di genere migliora al Nord e al Centro mentre è invariata nel Mezzogiorno (74%) dove gli stereotipi sono ancora forti anche nelle nuove generazioni.

■ Il tempo libero cresce in tutte le fasce d'età, ma la sua composizione cambia con la fase di vita e il genere di appartenenza. Guardare la televisione resta la principale attività per tutti. Fanno eccezione i bambini fino a 10 anni, che preferiscono il gioco, e i giovani 15-24enni, che privilegiano attività sociali.

■ In cinque anni aumenta molto il tempo trascorso utilizzando PC o Internet: i giovani maschi continuano a dedicarvi più tempo (58,1% per 2h04' contro 41% del 2009 per 1h43'), ma la quota cresce anche fra gli adulti (da 10,2 a 23,9%) e gli anziani (da 1,9 a 6,4%).

■ Nel 2014 è stato misurato per la prima volta il livello di benessere associato ai momenti della giornata. Lavoro e studio sono le attività meno piacevoli; il tempo libero soddisfa di più, ma in misura decrescente al crescere dell'età: attività culturali, sport e attività all'aperto, vita sociale rendono più piacevoli le giornate, molto più che guardare la televisione.

Una riforma che ammoderna le Camere di commercio affidando loro funzioni innovative e lancia una sfida che il sistema camerale è pronto a raccogliere grazie alla professionalità dei suoi dipendenti.

Così l'Unioncamere, l'associazione rappresentativa delle Camere di commercio italiane, commenta l'approvazione definitiva della riforma da parte del Consiglio dei Ministri di oggi.

Oltre alla storica e fondamentale competenza sul Registro delle imprese, le Camere di commercio italiane saranno impegnate soprattutto sui temi strategici della digitalizzazione, dell'orientamento e del raccordo fra studenti e mondo del lavoro, della regolazione del mercato, dell'assistenza alle imprese, della cultura, turismo e ambiente. La riforma riduce, fra l'altro, il numero delle Camere di commercio (da 105 a non più di 60), delle Unioni regionali e delle aziende speciali con una semplificazione della governance ed una conseguente riduzione del numero degli amministratori. Viene salvaguardata la presenza sul territorio con la conferma delle sedi distaccate ed introdotti dei criteri trasparenti di valutazione delle performances delle Camere di commercio con un sistema meritocratico per le strutture migliori. La valutazione delle performances è affidata ad un apposito comitato istituito presso il Mise.

"Questa riforma – ha spiegato il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello – restituisce al Paese Camere di commercio più efficienti per servire al meglio le imprese italiane. Conferma le Camere quale punto di riferimento sul territorio per le aree vaste e per le piccole e medie aziende, con importanti funzioni innovative su orientamento, digitale, qualità, cultura e turismo. E' la conclusione di un lungo percorso – ha aggiunto Lo Bello - attuato dialogando con il Governo, il Parlamento e le Regioni in un'ottica di collaborazione che ha consentito di sciogliere la gran parte dei nodi che mano a mano si sono presentati".

I compiti nuovi in particolare in materia di orientamento, di alternanza scuola-lavoro, di supporto all'incontro fra domanda e offerta di lavoro, ha concluso il Presidente di Unioncamere, "sono di grande rilievo per il rilancio della competitività italiana e per favorire la crescita dell'occupazione".

Un tavolo permanente al MEF per il coordinamento del sistema fiscale.

Semplificazione degli adempimenti, rafforzamento della tax compliance, controlli meno invasivi e più mirati sui contribuenti a maggior rischio, potenziamento dei servizi online.

Queste alcune delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2017-2019, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan. Il documento contiene indicazioni operative per tutte le articolazioni dell'Amministrazione fiscale: il Dipartimento Finanze del MEF, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Particolare attenzione viene posta alla revisione della struttura organizzativa e funzionale dell'amministrazione fiscale, anche tenendo conto dei rapporti richiesti e predisposti dall'OCSE e dal FMI.

Per consolidare la governance dell'amministrazione fiscale e migliorare il coordinamento delle diverse 'anime' del sistema fiscale il Ministro dell'economia e delle finanze istituirà e presiederà un tavolo permanente, a cui parteciperà anche il vice ministro con delega alle finanze, con tutte le componenti dell'amministrazione.

Per migliorare i risultati in termini di gettito si punta ad una strategia di gestione della compliance che prevede l'aumento dell'adempimento spontaneo, la riduzione dell'invasività dei controlli nei confronti di soggetti considerati a basso rischio.

L'Agenzia delle Entrate, in particolare, si occuperà di promuovere la cooperative compliance, le attività sui ruling internazionali per i grandi contribuenti, gli indici di affidabilità per i contribuenti medio-piccoli in sostituzione degli studi di settore, la fatturazione elettronica, la

trasmissione telematica dei corrispettivi IVA. Tra i suoi compiti, anche il potenziamento dei servizi telematici, la diffusione della dichiarazione precompilata, l'accelerazione dei rimborsi fiscali a cittadini e imprese, il rafforzamento dell'istituto del ravvedimento operoso, il contrasto delle frodi per la fruizione indebita di rimborsi fiscali.

La Guardia di Finanza dovrà orientare le sue risorse operative verso il contrasto dei fenomeni evasivi più gravi e pericolosi come il sommerso d'azienda e da lavoro, l'evasione internazionale, le frodi Iva, il contrasto al gioco e alle scommesse illegali, e alle attività imprenditoriali e patrimoniali di soggetti legati a organizzazioni criminali. Le linee operative per l'Agenzia delle Dogane e Monopoli sono volte, tra l'altro, alla riduzione degli adempimenti attraverso il ricorso alla digitalizzazione e semplificazione delle procedure, la valorizzazione delle innovazioni introdotte in coerenza con l'Agenda digitale europea, il rafforzamento degli strumenti per la prevenzione del riciclaggio e per la lotta al contrabbando.

Per assicurare una riscossione più equa ed efficiente sarà data attuazione alle disposizioni per la soppressione di Equitalia e la definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione. La nuova organizzazione della riscossione dovrà garantire l'effettività del gettito tributario e l'incremento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Fiducia dei consumatori e delle imprese

A novembre 2016 il clima di fiducia dei consumatori rimane sostanzialmente stabile attestandosi a quota 107,9 (108,0 a ottobre); l'indice composito del clima di fiducia delle imprese scende lievemente, da 101,7 a 101,4.

Tra le componenti del clima di fiducia dei consumatori, il clima economico si mantiene sostanzialmente stabile (da 127,3 a 127,2) mentre la componente futura registra una diminuzione riportandosi sul livello medio del periodo luglio-agosto (da 114,3 a 113,7). Dopo i cali registrati negli ultimi tre mesi, in novembre sia il clima personale sia quello corrente migliorano: la componente personale aumenta da 100,5 a 101,3 e quella corrente passa da 102,8 a 103,7. I giudizi dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese scendono lievemente (il saldo passa da -52 a -53) così come le aspettative il cui saldo si attesta sul valore più basso registrato da marzo 2014 (il saldo passa da -19 a -20). Le opinioni sull'andamento dei prezzi al consumo, espresse su un arco temporale di 12 mesi (giudizi sui 12 mesi passati e aspettative per i prossimi 12 mesi), sono orientate alla diminuzione: per i giudizi, il saldo passa da -30 a -34 e per le aspettative da -25 a -28. Infine, diminuiscono le aspettative sulla disoccupazione: il saldo raggiunge il valore più basso dallo scorso giugno (da 31 a 28). Con riferimento alle imprese, nel mese di novembre si registra un peggioramento della fiducia diffuso in tutti i comparti tranne nel commercio: nella manifattura l'indice passa da 102,9 a 102,0, nei servizi di mercato da 106,6 a 105,2, nelle costruzioni da 125,8 a 124,2; nel commercio al dettaglio l'indice sale da 101,6 a 106,5. Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia, nel comparto manifatturiero peggiorano i giudizi sugli ordini (il saldo passa da -11 a -14) mentre aumentano le attese sulla produzione (da 9 a 10). Il saldo dei giudizi sulle scorte rimane stabile. Nel settore delle costruzioni, migliorano i giudizi sugli ordini (da -27 a -25) mentre si segnala un diffuso peggioramento delle aspettative sull'occupazione (da -7 a -11 il saldo). Nei servizi, si deteriorano i giudizi sul livello degli ordini (da 8 a 6 il saldo) e le attese sull'andamento generale dell'economia (da 5 a 3); il saldo delle attese sugli ordini rimane stabile a quota 5. Nel commercio al dettaglio migliorano sia i giudizi sulle vendite correnti (il saldo passa da -1 a 7) sia le attese sulle vendite future (da 23 a 29); il saldo dei giudizi sulle scorte di magazzino diminuisce da 10 a 9.

Licenziamento illegittimo e indennità sostitutiva della reintegrazione

L'indennità sostitutiva della reintegrazione può essere chiesta dal lavoratore al giudice ancor prima della statuizione della sentenza che giudica illegittimo il licenziamento. La particolarità di tale ipotesi è affrontata dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza nr. 24026 del 24.11.2016. La Corte d'appello aveva giudicato illegittimo il licenziamento di un lavoratore da parte di una società di costruzioni, disponendo unicamente la corresponsione dell'indennità sostitutiva del reintegro nella misura di 15 mensilità. Avverso tale pronuncia si opponeva per Cassazione la società : preso atto che il lavoratore aveva chiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo di primo grado solo il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione, la Corte territoriale - ad avviso della società - avrebbe dovuto rilevare l'improponibilità della domanda, perché l'opzione può essere esercitata solo dopo che l'ordine di reintegrazione sia stato emesso. Non riteneva la ricorrente pertanto consentito al lavoratore comunicare la scelta direttamente al giudice, anziché al datore di lavoro, e chiedere in sede giudiziale il pagamento della indennità sostitutiva in luogo della condanna del datore di lavoro a reintegrarlo nel posto in precedenza occupato.

Ha evidenziato la suprema Corte che già a partire dalla sentenza n. 10283 del 16 ottobre 1998, si è affermato che l'esercizio del diritto di opzione non è temporalmente limitato, quanto al termine iniziale, dall'emissione dell'ordine di reintegrazione da parte. L'art. 18 della legge n. 300 del 1970, infatti, si limita a fissare il termine finale nell'ovvia esigenza di contenere in tempi ragionevoli la situazione di incertezza conseguente ad una pronuncia di accoglimento.

La norma, peraltro, non esclude che il lavoratore possa optare per la indennità sostitutiva senza attendere l'accertamento giudiziale della illegittimità del licenziamento, atteso che, come il diritto-dovere alla reintegrazione, la facoltà di optare per l'indennità sorge con l'illegittimo recesso.

Ciò perché il legislatore "ha inteso attribuire all'elemento fiduciario, che connota il rapporto di lavoro, una valenza bidirezionale, nel senso che la rottura di quel vincolo può essere posta a fondamento, per un verso, del licenziamento e, per altro verso, del diritto del lavoratore - in luogo del ripristino del rapporto che sia da questi valutato negativamente (per la perdita della reciproca stima, per ostilità ambientale ecc.) - all'attribuzione dell'indennità sostitutiva in conseguenza di un recesso di cui sostenga l'illegittimità".

Detto orientamento, consolidatosi nel tempo è stato richiamato, e sostanzialmente fatto proprio, dalle Sezioni Unite della suprema Corte che, sia pure pronunciando ad altri fini ed in diversa fattispecie, hanno evidenziato che la indennità sostitutiva, nata come istituto per così dire processuale connesso alla provvisoria esecutività della sentenza di reintegrazione, si evolve in "istituto sostanziale nel momento in cui si sgancia dall'ordine di reintegrazione: diventa una delle conseguenze del licenziamento illegittimo in regime di tutela reale. Se il lavoratore illegittimamente licenziato può chiedere al giudice solo la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva, quest'ultima si "affianca" all'indennità risarcitoria e va a completare il quadro delle conseguenze economiche compensative del licenziamento illegittimo" (Cass. S.U. 27.8.2014 n. 18353).

Hanno poi aggiunto che, qualora l'opzione venga esercitata già con la domanda introduttiva del giudizio, "non c'è alcuna obbligazione con facoltà alternativa e non si può ritenere che il rapporto sarà risolto solo quando l'indennità sarà pagata; ma al contrario il rapporto è da intendersi risolto già al momento della comunicazione dell'opzione del lavoratore, che in tal modo rende partecipe il datore di lavoro del suo disinteresse a proseguire il rapporto ove il licenziamento sia ritenuto illegittimo dai giudice.". Per i otivi di cui sopra, il ricorso è stato respinto.

Fisco: Cartella esattoriale emessa non preceduta dalla comunicazione

E' legittima la cartella esattoriale emessa per il pagamento di tributi e non preceduta dalla preventiva comunicazione, se le imposte in questione sono state già dichiarate come dovute dal contribuente. Il principio è stato da ultimo dalla Corte di Cassazione con ordinanza 31 ottobre 2016, n. 22093. Il contribuente ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza della CTR con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, era stato respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale ex art. 36 bis comma 3 Dpr 600/73, per il pagamento di un importo, comprensivo di interessi e sanzioni, notificata al contribuente a titolo di omesso o carente versamento Irpef a seguito di liquidazione automatica modello Unico. La CTR, in particolare, rilevato che l'invio della preventiva comunicazione di irregolarità è unicamente previsto per evitare il reiterarsi di errori da parte del contribuente, esigenza che non ricorreva nel caso di specie, evidenziava che l'omesso versamento riguardava imposte dichiarate come dovute, ed inoltre che la riduzione delle sanzioni era comunque usufruibile dal contribuente nei 30 gg. successivi alla notifica della cartella. Il contribuente censurava la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la nullità della cartella esattoriale notificata al contribuente in conseguenza della mancata comunicazione del risultato del controllo effettuato dall'ufficio. Secondo il consolidato indirizzo - ha spiegato la suprema Corte - , in tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal comma 3 dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dal comma 3 dell'art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sia perché le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento . Sulla scorta di tale consolidato principio è stato precisato che la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis dpr 600/73 e 54 bis Dpr 633/72 è ammissibile quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, in forza di mera correzione di errori materiali o di calcolo, ovvero sulla base dei dati forniti dal contribuente , situazione che, secondo quanto ritenuto dalla CTR e non specificamente contestato dal ricorrente, risulta ravvisabile nel caso di specie. Ricorso del contribuente rigettato.

L'assoluzione non preclude la valutazione dei medesimi fatti ai fini della legittimità del licenziamento.

La contestazione disciplinare a carico del lavoratore non è assimilabile alla formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire all'incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, sicché essa va valutata in modo autonomo rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale. Ne consegue che, ove il lavoratore sia stato assolto con sentenza dibattimentale dichiarata irrevocabile (quale sia la formula utilizzata), i fatti ivi accertati, ancorché non decisivi ai fini delle responsabilità penale, possono conservare rilevanza, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., ai fini del rapporto di lavoro, senza che resti preclusa, per effetto dell'assoluzione, la cognizione della domanda da parte del giudice civile, il quale, chiamato a decidere sulla legittimità del licenziamento, sarà tenuto a procedere in modo autonomo alla rivalutazione del fatto e del materiale probatorio acquisto. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n.22486 del 04/11/2016. Il caso ha riguardato un dipendente che era stato licenziato per aver impropriamente utilizzato congedi per infortunio attraverso inusuali meccanismi di certificazione. Era stato proprio il giudice del lavoro ad informare la Procura competente della rilevanza penale del caso in questione. Si eccepeva quindi che la successiva assoluzione in ambito penale dovesse avere rilievo sulla illegittimità del licenziamento in sede civile. Il giudice del lavoro - ha affermato il Collegio - adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento disciplinare, anche in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, deve procedere in modo autonomo alla

rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, pur non potendo considerare influente la sentenza penale assolutoria, specialmente nell'ipotesi di identità del fatto materiale rispettivamente vagliato in sede penale e in sede civile come condotta posta a base del licenziamento. In linea generale, con riguardo agli effetti in sede civile della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dibattimentale, con qualsiasi formula adottata, il "discrimen" tra efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall'apprezzamento della rilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzabile che essi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza che dall'assoluzione dalla penale responsabilità non discende in tal caso l'automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice. Nella valutazione del comportamento del dipendente il giudice deve anche considerare l'idoneità del comportamento del lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro. Anche a voler escludere il carattere doloso della condotta del lavoratore, è necessario valutarne il carattere colposo, considerato che un qualsiasi lavoratore - pubblico o privato che sia - deve sapere che la sua assenza dal lavoro per malattia comporta di per sé la corresponsione di un trattamento retributivo diverso da quello ordinario e la sottoposizione alle periodiche visite di controllo da parte del datore di lavoro, mentre, nella specie tutto questo non si è verificato e il dipendente è riuscito a percepire per circa due anni l'intera retribuzione senza prestare alcuna attività lavorativa e creando una situazione tale da sfuggire anche a possibili visite fiscali. Risulta quindi evidente la diversa analisi del caso sotto i profili lavoristici, ben distinti dallo scrutinio penale.



Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata
In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009